

N.° 110/12 ordine
N.° 1108/08 ruolo
N.° 32/12 cronof.
N.° 257/12 repert.

**IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE COMMERCIALE**

in persona del G.U. dott. Gustavo Nanni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 11018 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi per l' anno 2008
da

Fallimento Terzi Dario, con gli avv.ti P.Leonzi ed E. Midolo

ATTORE

contro

Immobiliare Aquarius s.r.l., con gli avv.ti A. Airoidi e C.Gitti

CONVENUTA


passata in decisione all'udienza del 12-12-2011 sulle seguenti

CONCLUSIONI

Per parte attrice: come in memoria depositata il 19-10-2011

Per la convenuta: come in memoria depositata il 19-10-2011

CASO.it



FATTO E DIRITTO

Dario Terzi è stato dichiarato fallito dal Tribunale di Brescia il 23-11-2007.

Precedentemente il Terzi, con rogiti del 5-3-2007 e del 5-7-2007, aveva venduto alla Immobiliare Aquarius s.r.l. il 99% ed alla Dynamic s.r.l. l' 1% delle quote della Tercom s.r.l. al prezzo rispettivamente di euro 99.000,00 (di cui euro 4.000,00 quietanzati ed euro 95.000,00 da pagarsi in rate mensili sino al 31-1-2009) e di euro 1.000,00.

Il Fallimento Terzi, assumendo l' irrisorietà del prezzo pattuito rispetto all' effettivo valore delle quote ha chiesto la declaratoria di inefficacia degli atti ex artt. 64 l.fall.; in subordine la loro revoca ex artt., 67, primo comma, l.fall.; in ulteriore subordine la revoca ex artt. 67, secondo comma, e 66 l.fall., ponendo in risalto, sotto quest' ultimo aspetto, ulteriori circostanze rivelatrici della conoscenza in capo alle società acquirenti dello stato di insolvenza del Terzi.

Si è costituita la sola Immobiliare Aquarius s.r.l., negando l' allegata simulazione, ponendo in risalto la struttura formalmente onerosa del contratto e chiarendo di aver pagato nel frattempo (oltre all' acconto quietanzato di euro 4.000,00) la sola ulteriore somma di euro 5.000,00 in attesa di verificare la consistenza del patrimonio della Tercom s.r.l. ed appurare l' eventuale sussistenza di scostamenti significativi rispetto ai valori contabili. La Immobiliare Aquarius s.r.l., nell' offrire, comunque, il pagamento del residuo, ha sostenuto la congruità del prezzo pattuito rispetto al valore della società. La società convenuta ha,

peraltro, eccetto la decadenza del Fallimento dall' azione revocatoria ex art. 67, secondo comma, l.fall. ed ha contestato in ogni caso si aver conosciuto dell' insolvenza del Terzi.

Il giudizio è stato preceduto dall' emissione di un sequestro giudiziario - promosso dal Fallimento- delle quote assoggettate alla revocatoria.

Preso atto della separazione disposta con ordinanza in data odierna del giudizio promosso contro la Immobiliare Aquarius s.r.l. da quello promosso contro la Dynamic s.r.l., si può esaminare la pretesa del Fallimento nei confronti della prima delle due società.

Il consulente ha stimato in un "range" di 800.000,00/850.000,00 il valore del 100% delle quote Tercom s.r.l. al momento della stipulazione dei due contratti assoggettati a revocatoria.

La difesa della Immobiliare Aquarius s.r.l. solleva il sospetto che l' indagine del consulente si sia mossa a partire da bilanci non veritieri, in quanto redatti dal dott. Tebaldini, professionista designato dalla curatela del Fallimento Terzi.

L' illazione è del tutto priva di sostanza giuridica.

Il consulente ha fondato la propria valutazione sui bilanci 2005-2009.

I bilanci 2005 e 2006 sono stati redatti dall' allora amministratore e dipoi fallito Dario Terzi, quelli 2007, 2008 e 2009 dal dott. Tebaldini nominato amministratore e poi liquidatore della Tercom s.r.l. dal dott. Prignacca investito

"ante causam" dal G.Des. della custodia delle quote sottoposte a sequestro giudiziario.

In altri termini il dott. Prignacca, quantunque al tempo stesso curatore del Fallimento Terzi, è intervenuto ed ha deliberato nell' assemblea della Tercom s.r.l. quale ausiliario del giudice e non quale parte processuale e, specularmente, il dott. Tebaldini ha redatto il bilancio quale organo della società e non quale professionista incaricato dal Fallimento.

Ora il custode dott. Prignacca -unico legittimato a farlo ex artt. 2352, sesto comma, c.c. e 2471 bis c.c. (e v. anche il tenore del provvedimento cautelare 29-3/2-6-2008)- ha evidentemente approvato (e, dunque, non ha impugnato) i bilanci redatti dal dott. Tebaldini, sicchè la Immobiliare Aquarius s.r.l. (che subisce sì di riflesso la scelta del custode, ma che non ha certo rappresentato al giudice la necessità di impartire al custode istruzioni diverse) non può certo pretendere di revocare in dubbio la validità dei bilanci "incidentalmente" ai fini della confutazione delle conclusioni del consulente tecnico.

A prescindere dal superiore rilievo formale, si deve comunque constatare che la Aquarius Immobiliare s.r.l. non solo non ha contrapposto alle poste dei bilanci redatti dal dott. Tebaldini poste alternative dirette a configurare un diverso quadro patrimoniale-reddituale, ma neppure ha, perlomeno, esplicitato quali valutazioni economiche avrebbero giustificato in allora la pattuizione di un prezzo tanto inferiore al valore calcolato dal consulente.

Detto questo, ci si deve interrogare sulla qualificazione del contratto.

La sproporzione è tale da ingenerare il dubbio che si possa discorrere di negozio misto a donazione e, dunque, di donazione indiretta, quantunque il contratto dei quali il Fallimento chiede la revoca sia strutturalmente oneroso.

La donazione indiretta dev' essere, tuttavia, pur sempre sorretta dallo spirito di liberalità, che, siccome elemento costitutivo della tipologia del particolare atto gratuito prospettato dal Fallimento, dev' essere provato da quest' ultimo.

Ora, l' "animus donandi" coincide con la consapevolezza del compimento di un' attribuzione patrimoniale priva di controprestazione rivolta all' arricchimento gratuito di un soggetto in assenza di un vincolo giuridico che imponga un siffatto comportamento (Cass. n. 3526/76).

Sotto questo profilo, si può senz' altro escludere (anche in via presuntiva) che -quantunque il risultato economico finale dell' operazione possa sembrare identico- lo scopo del Terzi fosse quello di arricchire gratuitamente l' Immobiliare Aquarius s.r.l. e non piuttosto quello vuoi di segregare il proprio patrimonio ricorrendo ad un' alienazione mirata verso un surrogato mandatario, vuoi (alternativamente) di liquidare il patrimonio realizzando un ricavato purchessia prima dell' esecuzione fallimentare.

Esclusa la ricorrenza della natura donativa, non c' è spazio per inquadrare sotto diversi profili il contratto impugnato nel novero degli atti gratuiti ex art. 64 l.fall., a fronte della pattuizione di un corrispettivo, sia pure estremamente modesto.

Resta, però, l' evidenza della notevolissima sproporzione tra il valore ed il prezzo pattuito, sproporzione di gran lunga superiore al 25%, misura ora fissata dall' art. 67, primo comma, l.fall. e già sostanzialmente assunta dalla giurisprudenza come parametro di riferimento precedentemente alla novella. L' eccedenza del valore rispetto al prezzo è tale, oltretutto, da sterilizzare l' eventuale margine di fisiologica controvertibilità intrinseca alla stima del consulente.

L' onere probatorio gravante sull' Aquarius Immobiliare s.r.l., ai sensi della norma sopra richiamata, circa la non conoscenza dello stato di insolvenza non può essere soddisfatto attraverso i capitoli di prova dedotti dalla società convenuta, che vorrebbe affidare alla deposizione del testimone Coppola (v. memoria depositata il 13-3-2009) semplicemente la prova della "normalità" della situazione patrimoniale e finanziaria del Terzi al momento dell' atto e della inesistenza di "sintomi di dissesto", circostanze del tutto insufficienti ai fini della dimostrazione dell' "inscienza" (cfr. i principi espressi da Cass. n. 4178/07; Cass. n. 10432/05).

A questo punto non mette neppure conto spendere altre parole in merito ai numerosi elementi indiziari posti in evidenza dal Fallimento dai quali si potrebbe senz' altro desumere la prova presuntiva della positiva conoscenza dell' insolvenza da parte della Immobiliare Aquarius s.r.l.

La domanda ex art. 67, primo comma, n. 1) l.fall. dev' essere, pertanto, accolta.

Alla declaratoria di inefficacia consegue automaticamente l' inclusione delle quote nell' attivo fallimentare destinato all' espropriazione, sicchè non si comprende l' ulteriore domanda del Fallimento di condanna della Immobiliare Aquarius s.r.l. a "restituire" le quote. Parimenti nulla si deve dire del provvedimento cautelare, destinato ad esaurire la sua funzione attraverso il giudicato che scenderà sulla presente sentenza.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

IL CASO.it
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando,
-revoca e dichiara inefficace ex art. 67, primo comma, l.fall., l' atto di compravendita 5-3-2007 intercorso tra Dario Terzi e la Immobiliare Aquarius s.r.l. dedotto in giudizio;

-condanna la Immobiliare Aquarius s.r.l. a rifondere al Fallimento Terzi le spese processuali comprensive della fase cautelare "ante causam", liquidate in euro 800,00 per anticipazioni, euro 100,00 per spese imponibili, euro 8.000,00 per diritti ed euro 20.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e spese di CTU (eventualmente anticipate) liquidate dal G.I., sino però alla concorrenza del 90% del loro importo (dovendosi porre il residuo 10% a carico della Dynamic s.r.l., come da autonoma sentenza in data odierna).

Brescia, li 10-1-2012.

IL CANCELLIERE C1
Dott.ssa Alessandra Paganotti

Al giudice
Depositata nella Cancelleria
del Tribunale di Brescia
Oggi 11 A GEN 2012
IL CANCELLIERE C1
Dott.ssa Alessandra Paganotti